

# Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l’Australia

*Disegno*

del ...

---

*L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;  
in esecuzione dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014<sup>2</sup> tra Autorità  
Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti  
Finanziari (Accordo multilaterale);

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2015<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che l’Australia deve figurare nell’elenco secondo il paragrafo 2.2 della sezione 7 dell’Accordo multilaterale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

## **Art. 2**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS ...; FF 2015 4555

<sup>3</sup> FF 2015 7071

